


Anno LXVI - aprile / giugno 2018

2



futura. Affinata. Continua.




dell'Alma dei Carabinieri

(1) Considerata Commissione Piloti che, tra il 2003 e il 2005, ha elaborato un testo normativo poi posto all'attenzione del Consiglio dei Ministr.

Il motivo tecnico per cui il porto di armi a bordo di un aeromobile armi a bordo dello stesso. dovrebbe seguire una normativa ad hoc appartenente alla palese ed evidente considerate le peculiarità di un aeromobile e la particolarità dell'eventuale uso di alcune controvie, quella relativa al porto d'armi su aeromobile. Tra le molte e diverse problematiche che emergono dalla concrete applicazione della normativa sulle armi strumentale emergete, anche a causa di alcune controvie, quella relativa al porto d'armi su aeromobile. La vera e propria giungla normativa, cui peraltro si era cercato di porre rimedio in un recente passato¹⁾ si è poi, nel corso del tempo, arricchita di interventi giurisprudenziali anch'essi spesso non univoci. La concretezza specificamente in alcuni particolari campi della materia. Piuttosto complessa risultano essere, infatti, le normative da applicarsi nel caso giuridico italiano risulta essere alquanto frammentato e a volte lacunoso. L'attuale *status normativo* in materia di armi in vigore nell'ordinamento SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il porto d'armi a bordo di aeromobile tra normativa italiana e normative internazionali⁽¹⁾

Il porto d'armi a bordo di aeromobile: tra diritto interno e normative internazionali⁽¹⁾

Cap. Ferdinando ANGELOTTI
Comitato Compagnia Cambiare
di Acque Terme (AL)



GIURIDICO-PROFESSIONALI
STUDI

- Probabilemente, gli episodi di dirottamento aereo (la cosiddetta "Pirateria aerea") posti in essere da associazioni terroristiche disperate tra gli anni Settanta e Ottanta, hanno accuito la sensibilità che è stata sempre data alla problematica. Questa, pur lasciando poi di fatto ampio spazio alla legislazione nazionale, non ha sempre dimostrato, in linea generale, unguaglianza di vedute rispetto a quello portando diversi criteri interventistici anche del legislatore europeo il quale però tembre 2001, ha caricato di significato e di timore una normativa in materia, com- Il periodo storico attuale, peraltro, specialmente dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, ha caratterizzato di significato e di timore una normativa in materia, com- ma a bordo di un aereo? sono essenzialmente legate alla complessità delle nor- norme applicabili sul territorio nazionale (con annesse eccezioni). Laddove si parla di armi, comunque, ci si riferisce sempre alla definizione di arma prevista dal Part 30 del TULPS (tipresa, come si vedrà, dalla normativa nazionale in materia) e si analizza il solo caso del porto di armi, escludendo quindi tutte le fatidiche relative al trasporto. Questo scatto, infatti, vuole cercare di rispondere alle diffi- colta di chi, legittimo detentore di armi o operatore di una pubblica amministra- zione abilitato al porto di armi (HPPR - Autorità giudiziaria - FAA), risulta che prevede la nazionalità di ogni aeromobile (e quindi il diritto applicabile ad essa) data dal luogo di registrazione del veicolo stesso.
- Peraltre ammette apparecchi principi semplici che vede nel diritto del paese di bandiera Ne dev'essere quindi principio semplice che vede nel diritto del paese di bandiera quindi, anche con riguardo al porto di armi occorre verificare cosa fa normativa della aeromobile la norma applicabile in genere all'interno dell'aeromobile e, a quel punto, Non si dimostrerà che l'hijacking non è solo fatto del passato. Ne sono esempi numerosi le tute vicende dell'11 settembre 2001 ma anche recentissimi fatti di cronaca. Si vedrà, tra tutti, l'episodio accaduto a un poliziotto allo scalo di Treviso con un volo di linea nota compagnia low cost indiana vds. S. BRUNA, Poco è dovere del comandante di aeromobile. Roma, Edizioni Mediterranee, 2012.
- (2) Si pensi ai dirrottamenti che portarono poi a fatto di Banrebbe (Uganda) e agli altri dirrottamenti aerei di quell'epoca. Non si dimostrerà che l'hijacking non è solo fatto del passato. Ne sono esempi numerosi le tute vicende dell'11 settembre 2001 ma anche recentissimi fatti di cronaca. Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (d'ora in poi ICAO) e Conventione di Varsavia con Leggge 17 aprile 1956, n. 561.
- (3) Vds. successiva nota 25.
- (4) Vds. successiva nota 25.
- (5) Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, entrata in vigore il 4 aprile 1947, in Italia approvata con decreto Legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con Leggge 17 aprile 1956, n. 561.

(6) Recennemente esplicitamente esclusa da provvedimento di decentralizzazione (art. 2, Legge 28 aprile 2014, n. 67, poi ripresa nell'Allegato del D.Lgs. 8/2016).

L'episodio, forse dimenziato o spesso oscuro e confuso con la successiva, o repubbliche con le norme in vigore.

Già come di un evento simile è ancor di più la problematica di potere prevedere che mediatrice di un attentato terroristico in un aeroporto, la difficoltà di siva, "strage di Rimicino" del 1985, mostro alle autorità italiane la pericolosità di un aeroporto (anche mediatrice) di un attentato terroristico in un aeroporto, la difficoltà di

svilamente la morte di trentatré persone ed il ferimento di altre quindici. Poi Am all'aeroporto di Rimicino del 17 dicembre 1973 che provocò complesso nazionale" (come venne definito al giorno dopo) ossia l'assalto alla volo della Legge 694 del 1974 ha visto la sua origine in un episodio di "terrorismo internazionale" o "rossa"), in un secondo momento, la lotta alla criminalità organizzata, "nera" o "rossa") a fine anni ottanta quale fondamento la minaccia terroristica interna (di matrice genza vedevano quale fondamento la minaccia terroristica L'legalizzazione di emer- dal punto di vista della genesi. Se le norme della cosiddetta Legge di Sicurezza d'armi a bordo di aeromobile, insita in quella legge, risulta avere una peculiarità elevatissimi problemi di ordine pubblico, aveva provocato. La norma sul porto rispondere alla minaccia terroristica (specialmente interna) che tanto tutti, ma anche Settanta e gli anni Ottanta, il Parlamento e il Governo italiano, approvano per dai lavori preparati, deve inserirsi in quella legge, di norme che, tra gli anni mese anche aspetti della navigazione aerea. La Legge 694/1974, come si evince da alcuni articoli del Codice della Navigazione che, come noto, si occupa di nor- nazionale ed europea, è tutta regolamentata dalla Legge 694 del 1974 nonché In Italia il porto d'armi a bordo di aeromobile, oltre che alle normative inter- zionali

2. Il porto d'armi a bordo di aeromobile tra normativa italiana e interna.

Tuttavia questa impostazione, semplice da un punto di vista teorico ("vedo la bandiera dell'aeromobile, deduco il diritto applicabile"), si scontra con un problema semplice: le convenzioni internazionali fanno sempre salvo il diritto del paese di bandiera, ma solo dal decorso all'atterraggio del velivolo. L'accesso al velivolo stesso è quindi, nel nostro caso, l'accettazione del porto di un'altra, composta anche l'interpretazione con il diritto del paese di transito del velivolo, con conseguenze, ad esempio nel caso italiano, particolarmente onerose.

All'Unione Europea, infine, serve di una compagnia aerea di uno Stato extra-Ue, tente bandiera italiana, aereo battente bandiera di uno Stato appartenente maccoare di diritti applicabili a seconda della tipologia di aeromobile: aereo bat- nazionale preveda. Chiaramente da tale impostazione conseguono tre grandi

(7) «L'emanazione di tale normativa è resa necessaria - in relazione anche alle recenti manifestazioni di protesta aerea che hanno profondamente colpito la società la stessa di fatto gli ambienti interessati e della pubblica - dall'esigenza di sensibilità intesa ad impedire il libero esercizio conto delle manifesterne di cui si tratta di continuare intese ad impedire il libero esercizio delle autorizzazioni di cui al punto, altresì, come gravissima minaccia per la pubblica incolumità». In <https://www.serviziopubblici.it/service/PDF/PDFService/DF/310828.pdf>.

Una norma del genere, di fatto, obbliga qualunque soggetto armato (o no-

servizio delle disposizioni locali):

«Leggi scritte esteri, il diritto delle armi o delle munizioni è soggetto allo stesso. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura dell'autore. Il diritto presso gli uffici di polizia predeuti negli stessi uffici a cura dello stesso, deve essere richiesto, denunziante e conseguente ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto, apposito contratto. Al termine del viaggio, il titolo delle armi o delle munizioni, con il veppo, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui portato provvede a far ispezione le armi o le munizioni ed a consegnarle, di in-

L'ufficio di polizia di frontiera aeroporuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se minuto di porto d'armi o di licenza di espansione polizia dell'aeroporto, anche se minuto di porto d'armi o di licenza di espansione segnale all'ufficio di polizia di frontiera aeroporuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'ufficio di frontiera aeroporuale prima dell'accettazione da parte del veppo e di contratto, ha l'obbligo di fare denuncia prima di tutto a bordo, armi o munizioni, pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o sul bagaglio, armi o munizioni, dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero addetto al servizio di La prima fatidica è prevista all'articolo 1, che recita "Il passeggero in partenza

a. Il porto d'armi a bordo di aeromobile italiano in partenza dal territorio nazionale

A prima vista quella che è una norma di soli sei articoli, (tre articoli per le fatidiche, una norma di eccezione su cui poi si tornerà, una norma di tutto per la profondità ed una difficoltà dottrinale particolarmente ampia.

Per la definizione applicabile di armi ed una per le sanzioni penali) in realtà tre-

- passeggero in partenza dalla estero con aeromobile battente bandiera ita-

liana;

- passeggero provvidente dalla estero con aeromobile battente bandiera ita-

sito sul territorio nazionale;

- passeggero provvidente dalla estero con aeromobile straniero ma in tra-

diquarto alla bandiera di registrazione dell'aeromobile);

- passeggero in partenza dal territorio nazionale (senza distinzione con

La norma prevede essenzialmente diverse fatidiche:

norma da discutere fosse una diversa risposta a quel tragico evento».

E fu lo stesso Ministro dell'Interno Rumor, nella sua relazione al Senato

della Repubblica alla presentazione del disegno di legge, a rivelare come la

- b. Il porto d'armi a bordo di aeromobile straniero in partenza dall'territorio nazionale
- Ben più complesso, invece, è il caso di aeromobile registato all'estero.
- L'articolo 1 della Legge 694/74, come visto, viene ad avere vigore anche per l'aeromobile estero (il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aereo).
- La normativa europea ed internazionale in materia. Appare infatti particolare la normativa europea ed internazionale in materia. Appare infatti particolare la normativa italiana. La già citata Convenzione di Chicago del 1944, struttura complessa, senza alcuna ombra di dubbio, che oggi aeromobile ha la nazione infatti, stabilisce, nella sua omilia, che ogni aeromobile ha la nazione di base battente bandiera. Il Codice della Navigazione italiana, in questo caso no dell'aeromobile ed in volo, il diritto applicabile sia necessariamente quello della nazione strada in cui viene registrato (art. 18). Questo comporta che, all'interno della stessa alleanza o comunque con vertudine internazionale, si deve tuttavia emerger, in tutta la sua forza, mobile nazionale o straniera...).
- Il aeromobile estero (il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aereo).
- La normativa europea ed internazionale in materia. Appare infatti particolare la normativa italiana (e forse il legislatore dell'epoca, nell'elaborare la norma, si è limitato a soffermarsi su quest'ipotesi).
- a norme italiane (e forse il legislatore dell'epoca, nell'elaborare la norma, si è addotto l'aeromobile e pacificamente inteso come territorio italiano sotto i poteri di comunque con vertudine registrata in Italia, non ponendo nessuna dubbia applicatività a certe caselle. Tale norma, quando ad operare è una compagnia italiana poi restituire all'avente diritto al termine del viaggio attraverso il porto di pol-
- zata o in apposito contenitore. Le armi o munizioni così trasportate verranno comandante dell'aeromobile (o suo delegato) per la salita a bordo delle armi in conseguenza di ripercorso a bordo a loro consegna ad un porto d'armi o munizione nel bagaglio) a denunciare la presenza prima del-
- l'accettazione da parte del vettore con successiva conseguenza all'ufficio di polizia pre-
- sentato in aeroporto (sia esso ufficio di polizia di frontiera o mero ufficio di polizia pre-
- spontanea un'arma o munizione nel bagaglio) a denunciare la presenza prima del-
- ben più complesso, invece, è il caso di aeromobile straniero in partenza dall'territorio nazionale
- L'articolo 5, stabilisce che fatto l'applicazione della norma straniera a ribadisce chiaramente questo concetto.
- L'artic. 5, comma 2, stabilisce che fatto l'applicazione della norma straniera a condizione di reciprocità⁽⁹⁾.
- (8) Shavguardando, si badi bene, in caso di compresenza di entrambi (es. dove, alla Polizia di Stato - Speciale Polizia di frontiera aerea - considerata "Polaris", con compiti di polizia di frontiera si affianchino uffici della Guardia di Finanza, con funzioni doganali, e/o dell'Arma dei Carabinieri), le prerogative dell'ufficio di polizia di frontiera
- L'artic. 5 recita infatti che "C'è fatto di fatto compiuto a bordo di una nave o di un aeromobile corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto il diritto ed il fatto compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nda dove fatto è compiuto o il fatto è avvenuto. La disposizione del comma precedente si applica disposta sull'applicazione delle leggi in genere, dovrebbe applicarsi la legge dell'luogo regolari dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutta i casi nei quali, secondo sono nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero o di un aeromobile corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato di nazionale
- (9) L'artic. 5 recita infatti che "C'è fatto di fatto compiuto a bordo di una nave o di un aeromobile condizione di reciprocità⁽⁹⁾.

Porte estreme all'atto dell'imbarco fino all'apertura delle medesime allo sbocco, "volo" vada inteso - solo per queste tipologie di norme - dalla chiusura delle II titolo III della Convenzione, che peraltro dispone che il concetto di uno Stato diverso da quello di registrazione⁽⁴³⁾, ossia proprio il caso de quo, decollo o il prossimo punto previsto per l'atterraggio sia situato nel territorio di quella di bandiera del velivolo) ma si applica, invece, addove "l'ultimo punto di in quei casi nulla guadagno sulla quotazione - anche penale - applicabile che è non vi è quotazione di alcuno Stato (e il motivo è piuttosto semplice in quantoello spazio aereo del proprio Stato di registrazione o in alto mare o addove lo III di detta Convenzione. Quest'ultimo, non si applica se l'aeromobile vola interessi, per la remota trattata, infatti, viene ad avere pieno vigore tutto il titolo III di carattere penale avvenuto a bordo di aeromobili. Per quanto di quotazione di carabinieri penale appartenente a estamente a regolamenti le vio- La Convenzione di Tokyo, peraltro, va esattamente a riproporre le vio- lenti Tokyo) ne stabilisce l'applicabilità⁽⁴⁴⁾. quando una Convenzione internazionale (proprio come potrebbe essere quella di Maliana, a determinate condizioni di procedibilità e limiti di pena, allor- impostazione. Gli artt. 7, 9, 10, infatti, contemplano la possibilità della quotazione di carabinieri penale appartenente perfeettamente concordante con questa II nosso Codice Penale appartenente perfeettamente concordante con concorrente di altri Stati⁽⁴⁵⁾.

Il nostro Codice Penale appare perfettamente concordante con queste impostazioni. Gli artt. 7, 9, 10, infatti, contemplano la possibilità della giustificazione tributaria, a determinate condizioni di procedibilità e limiti di pena, allorquando una Convenzione internazionale (proprio come potrebbe essere quella di Tokyo) ne stabilisca l'applicabilità⁴⁹.

La Convenzione di Tokyo del 1900, che includeva il concetto di giurisdizione penale in capo allo stato di registrazione^{a2}, prevede però esplicitamente, al comma 3 dello stesso articolo, la possibilità di una giurisdizione concorrente di altri Stati^{a3}.

Ricche la Convenzione del 1944 e quasi universalmente ratificate, deve tuttavia che l'art. 5, comma 2, allo stato attuale, possa applicarsi al rapporto con i Comuni.

- (16) Per le penne previste si veda la Parte Terza, Libro Primo, Titolo II del Codice della Navigazione. Caii peraltro sarebbe aggiunto, per completezza, anche l'art. 816 del Codice della Navigazione che stabilisce che l'imbarco (non il porto ovidemte) di armi e munizioni è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC fatto salve normative comuniate e internazionali. Sulle normative comuniate si veda infra.
- (17) Caii peraltro sarebbe aggiunto, per completezza, anche l'art. 816 del Codice della Navigazione che stabilisce che l'imbarco (non il porto ovidemte) di armi e munizioni è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC fatto salve normative comuniate e internazionali.

Tuttavia non può sottrarsi che un Comandante di aeromobile deve sotto- to stare alle decisioni della sua compagnia aerea.

c. Il problema dell'infesa con il vezzo

Sembra bene poter salvaguardare l'impunità normativa (oltre al buon volere dell'imbarco e poi allo sbarco del passeggero armato). All'accettazione il Comandante, venendo a conoscenza della presenza di arma a bordo, potrebbe rifiutare l'imbarco al suo possessore o quattromano procedere alla stessa qualunque decisione in materia). Il fatto che l'arma vada denunciata alla polizia ordinamento giudicico italiano - del Comandante (e di fatto demandando senso che però non è fonte del diritto) il riconoscimento e assoluto potere - anche allo stesso qualsiasi decisione in materia).

Potrebbe sorgere la problematica di un soggetto che, regolarmente armato, si presenta fino al gate d'imbarco a seguito della procedura prevista, possa legittimamente salvare sulle aeromobili ma poi, all'atto della chiusura porta, possa essere costretto a bordo. Presente tuttavia una via di recedere quasi totalmente lasciando autonoma al Comandante e al pilota penale dello stato di registrazione dell'aeromobile. Nel concetto, quindi, si tratta di una condizione certamente legittima quella di "dimen- dicando" che, dal momento della chiusura delle porte del velivolo la normativa italiana viene a decaderne quasi totalmente lasciando autonoma al Comandante e al pilota penale dello stato di registrazione dell'aeromobile. Nel concetto, quindi, si tratta di una condizione certamente, il porto di armi a bordo di aeromobili stranieri "dimensionabile" come a deca-

La messa a sistema delle varie normative applicabili produce quindi un parziale corso critico. La norma italiana (Legge 694/1974) autorizza, a certe condizioni certamente, il porto di armi a bordo di aeromobili stranieri "dimensionabile" come a deca- dente mente per il solo scopo al Comandante dell'aeromobile sono riconosciuti i diritti di predetto Codice straniero, che tutte le persone, L'art. 809 di predetto Codice stabilisce, in modo indiscutibile, che tutto le persone anche nel nostro ordinamento e precisamente nel Codice della Navigazione. Convenzione di Tokyo in capo al Comandante dell'aeromobile sono riconosciuti invece ogni Stato parte deve collaborare. In realtà i poteri previsti dalla Convenzione non infrazionano il Comandante non può essere tenuto responsabile mentre per queste azioni il Comandante non può essere tenuto responsabile mentre (anche non infrazione) che possano compromettere la sicurezza dell'aeromobile. Imitarsi a sbarrare il passeggero che abbia compiuto o sta per compiere atti combinatori disposto dell'art. 8 e dell'art. 1, comm. 1 lettera b della Convenzione, denotamente però quelle dello stato di registrazione) ma può anche in virtù del anche misure coercitive ad soggetto che vada a violare norme penaliistiche (evi- damente di fatto un potere totalizzante in capo al Comandante che può applicare

(18) Su una panoramica sull'applicabilità degli antenati ICAO nel nostro ordinamento vds. G. BELLUACQUA, Il ruolo giuridico degli Amministratori ICAO in ambito nazionale, in http://www.caflibro.com/accordi/pages/stcp/accp15_2/accp15_2.htm.

(19) Consultata il 5 marzo 2017. Si vede tuttavia infra quando si parla delle norme (URL).

Di fatto, però, il diritto ad vetture emerge in tutta la sua forza. Un'impagnata sarebbe ad un suo Comandante di veicolo, Comandante di veicolo, e poi sempre in dipendenza della Compagnia, con estese funzionalità, da parte di una Compagnia, sarebbe all'emo, del genere come violazione di una policy aziendale e potre in essere le conseguenze disciplinari del caso (fianco il licenziamento per giusta causa).

Un comandante di aeromobile, che decideesse automaticamente di far saltare a bordo un'arma, anche in contrasto con la propria compagnia, non subirebbe conseguenze. Le Convenzioni sulle armi aviazione civile e sul diritto aereo in generale, sono radicate pressoché a livello mondiale, e pertanto, sarebbe piuttosto complesso contestare (penalmente) una mancata simile da parte di una

Appare quindi evidente, che sussiste un'antinomia normativa tra il potere assoluto del Comandante (previsto anche dal Codice della Navigazione) e la legge 694/1974 che prevede invece l'intesa degli operatori. Questa antinomia, appare di facile risoluzione in virtù delle norme generali internazionalistiche in tal senso che andrebbe a superare quella italiana.

Quale il titolo da dare quindi all'eventuale assenza del consenso del vertice? Da un punto di vista meramente formale, tale necessità di consenso è tutta intetra alla normativa italiana dal momento che nessuna norma a livello internazionale, viene ad assicurare un tale diritto ad una compagnia aerea. Solo uno degli Annexi alla Convenzione ICAO, l'Annesso 17, sembra accetta. Solamente accetta la doppiezza si prevede una primaria responsabilità della stessa (ovviamente assieme agli Stati membri) nella protezione e sicurezza dei passeggeri e degli Stati membri. L'applicazione degli Annexi dell'ICAO al diritto interno italiano, però, è dubbia e la domanda si è spesso rivolta ai

Anche la norma italiana sembrerebbe riconoscere tale aspetto con l'inciso "d'intesa con il vettore", che tuttavia fa softgere, invece di soluzioni, ulteriori problemi il vettore può non corrispondere, come nazionalità, a quello degli aeromobili a lui in uso con il duplio della applicazione del diritto di un ulteriore Stato. In concreto, il problema sorge in tutta la sua pienezza: è noto come alcune compagnie, costituite *low cost*, avend sede legale in paesi esteri, vietino ai porti di armi ed esplosivi a bordo, ovviamente imponendo ai comandanti di aeromobili di astenersi a tale disposizione.

bordo al finì di poter predisporre i controlli e le adeguate misure di sicurezza.

za e poi a trasportare negli uffici di polizia accoppiati armi o munizioni già a solo il passeggero, ma anche il Comandante e il Vettore a far sapere della presenza di probabile nuova partenza). La norma italiana, quindi, obbliga in questo caso non proprio passeggero con l'arma, per fine viaggio o per cambio di aeromobile (e agili idranti due casti). L'acceso strumento giunge in territorio nazionale e scarica il del viaggio) in Italia. In realtà nessuna questione si pone con riguardo proprio dure, del veillodo strumento che attesta per destinazione finale (o per interruzione aeromobile e, anche se normalmente partendo si ritrovano le medesime procedure: lo scalo tecnico di un aeromobile in territorio nazionale, il cambio di volo, in un aeroporto italiano. Si tratta, quindi, complessivamente di tre fasi per caso dell'articolo precedente), abbiano a trasmettere, comprensivamente o per fine norma di fatto si occupa dei veillodi strumenti che, invece di partire (come nel Anche in questo caso la norma presenta diverse finalità da approfondire. La

lo 1 delle presenti leggi.

stesso ufficio a cura del vettore per posservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1. Le armi o le munizioni come sopra conseguente sono trasportate negli articoli, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente da lui incaricato, che abbiano a ricevere di articolo o ad altro membro dell'equipaggio visto al Comandante dell'aeromobile di arrivare quella contenuta nel bagaglio stesso o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio sti- importazione, di conseguire le armi o le munizioni che porti con sé, sulla parte dell'estero ha l'obbligo, anche se minito di porto d'armi o di licenza di arrivare, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero provvede a la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di spetta di imparire le disposizioni relative necessarie a norma di legge; b) qual- data comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali avuto in conseguenza per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denun- zia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, a) debbono darne informa- securizionee del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il Comandante comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano di questultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato, al armi, di conseguire le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel nazionale - ha l'obbligo, anche se minito di porto o di licenza di trasporto di che, "proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo II successivo articolo 2 si occupa di norme la situazione del passeggero

intorno nazionale

d) Il porto d'armi a bordo di aeromobile straniero proveniente dall'estero in transito sul ter-

- Legge trasmisive di diverso è il profilo dell'aeromobile straniero che aderiti per mezzo tecnico per poi riprenderne il volo o, come dice la norma, "aeromostrante" - in transito su scalo nazionale". Qualora, sia predisposta la discendenza straniera - in transito su scalo nazionale, Quest'ultima circostanza rende particolarmente conseguenze in applicazione ad un aereo straniero una norma italiana. Quali conseguenze in derà i passeggeri. Quest'ultima circostanza rende particolarmente conseguenze in discorsi qualora l'aeromobile si fermi su scalo nazionale senza però far scendere i passeggeri dal velivolo e l'attesa della ripartenza all'interno dello scalo, anche qui non sussistono particolari problematiche. Ben diverso, però, è il caso dei passeggeri dal velivolo e l'attesa della ripartenza all'interno dello scalo, a causa circostanza partecipante alla ripartenza la discendenza straniera - in transito su scalo nazionale". Qualora, sia predisposta la discendenza straniera, anche qui non sussistono particolari problematiche. Ben diverso, però, è il caso di violazione⁹ del Codice Penale già punitivo che sanzioni l'applicazione della giurisdizione italiana anche in teritorio estero, quindi già articoli 7, 9, 10. Supra già si è accennato in metà alla discussa applicazione dell'articolo 7 nel caso di specie. Diverso è il discorso sulla discussa applicazione dell'articolo 7 nel caso di specie. Diverso è il discorso determinand limiti di pena. Preliminariamente, occorre riportare che la pena prevista per la violazione delle fatidiche penali di cui alla Legge 694/1974, citata degli articoli 9 e 10 che prevedono invece specifiche possibilità di giudizio incacciati) che sono punti con la multa fino a trentamila lire¹⁰.
- Appare palese come tutte le violazioni della legge siano considerate delitti, ma non tutte risultano perseguibili giuridicamente.
- Qualora il colpevole dovesse essere un cittadino straniero, verrebbe trattandosi di reato con pena minima inferiore ai tre anni, occorrerebbe la condizione di procedibilità del Ministro della Giustizia¹¹.
- Quando applicherebbe l'art. 9 c.p.¹² e perde il successivo articolo 10 c.p., che, però, prevede la pubblica durezza straniero solo qualora il reato previsto abbia una pena minima superiore ad un anno. Come già accennato, l'art. 6 della Legge 694/1974 non prevede pena minima¹³ e pertanto bisogna tenere come le condotte penalmente vedute ad un anno. Quindi a seguito della modifica dell'art. 24 c.p., con la Legge 94/2009, si riducono da addirittura a sequestro della modifica dell'art. 24 c.p., con la Legge 94/2009, che ha aumentato il minimo delle multe alla somma di cinquanta euro.
- "Il cittadino, che, fatti dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte oergastolo, o la reculazione non inferiore ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si tratti nel territorio dello Stato. Se si tratta di reato per il quale la stabilità una pena restitutiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è privato a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a questra della persona offesa".
- (20) Tramandosi di delitti la cui parte offesa non è un soggetto specifco ma lo Stato, si esclude la possibilità che possa esservi, quale condizione di procedibilità, la querela della parte offesa.
- (21) "Il cittadino, che, fatti dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte oergastolo, o la reculazione non inferiore ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si tratti nel territorio dello Stato. Se si tratta di reato per il quale la stabilità una pena restitutiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è privato a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a questra della persona offesa".

quindi si giustifichi

(22) L'art. 23 c.p., specifica che il minimo delle retribuzioni è da intendersi, in questo caso, part a

dell'applicazione della normativa UE sono invece totalmente opposte. succedere in caso di aeromobile registrato da Star Extra - Ue. Le conseguenze norma italiana con aeromobili stranieri, di fatto si è andato a verificare cosa può normalmente comunitaria. Laddove nel paragrafo precedente si è trattata la nazionali in materia. Occorre, però, al fini di completezza, analizzare anche le norme stranizzata, è stata sempre messa a confronto con le Convenzioni inter-

La normativa italiana in materia di porto d'armi a bordo di aeromobili,

3. Uno sguardo sulle norme comunitarie in materia

proprio.

impossibile applicazione della norma a meno di precedenti imbarco vero e il principio della Convenzione di Chicago oltre che, ovviamente, una quasi "prima dell'accettazione" e lascia trasparire la volontà di salvaguardare proprio dell'imbarco in territorio estero", risulta molto diversa da quella dell'art. 1. La differente distinzione sul momento costitutivo degli obblighi. La distinzione "all'atto di certamente dall'atto di poter "detraere legge" solo durante il volo dettava zionale secondo cui un aeromobile in volo è territorio dello Stato.

estero ovunque essi si trovino sulla base dell'avvio principio di diritto internazionale, si è preoccupato anche di normare quelli relativi in territorio italiano che, come visto, ha voluto legittimare anche sul versetto stranieri in territorio caso, appaiando ben pochi problemi di applicazione. Il legislatore dispostizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

della presente legge. Per il resto delle armi o delle munizioni si applicano le due incaricati, che provvedono a custodire nei modi previsti nell'articolo 1 del bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio devono conseguire le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona o to dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, teneva bandiera italiana in partenza dall'estero statuendo che: "I passeggeri, all'at-

L'articolo 3 della Legge 694/1974, invece, si occupa degli aeromobili bat-

e. Il porto d'armi a bordo di aeromobile battente bandiera italiana in partenza dall'estero

come sono formulate, praticamente intutti, territorio dello stato) non possono essere giudicate, trovandosi ad essere, per di aeromobile straniero in transito su scalo nazionale (che non sarebbe però su elevata da quelle legge previsse e poste in essere dal cittadino straniero a bordo

(23) Vds. art. 3, comma 1, n. 7, Reg. CE 300/2008.
(24) Pacificazione delle autorizzazioni deve tenere anche subordinata, nel diritto italiano, ad un vallido debole di porto d'armi.

L' allegato, al punto 10.3, risulta ancora più esplicito seppur ponendo una eccezione generale. «È vietato il trasporto di armi, eccetto in tasse per sportive in siva, a bordo di un aeromobile, a meno che non siano state portate in sicurezza in conformità alle legislazioni nazionali e che gli Stati interessati non abbiano fissato un'autorizzazione». La norma comunitaria del 2008, sembrerebbe escludere categoricamente le completeamente la possibilità di porto di armi a bordo di aeromobile durante nei casi previsti dalla Legge 694/1974. Solo questa norma, a parere di chi scrive, appare congrua a soddisfare le condizioni di sicurezza e a porvi quale autorizzazione dello stato interessato.

Ocorre aggiungere (al fini della trattazione successiva) anche la possibili-
ta, prevista dall'art. 6 del medesimo regolamento, che ogni Stato membro avverrà di poter intensificare le misure di sicurezza e quindi porre in essere norme più severe nonché il fatto che lo stesso Regolamento rimandasse ad un successivo atto legislativo che dettagliasse i comportamenti da tenere. Nel 2015 la

Per articoli proibiti, peraltro, il medesimo regolamento comprende "armi, esplosivi ed altri dispositivi, articolati e sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interruzione illecita che metta in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile⁽³⁾".

(25) La norma europea, sia del 2008 che del 2015 parla di trasporti, ed effettivamente, applicando anche la legge italiana, si avrebbe don tanto un porto quanto un vero e proprio trasporto.

(26) Quindi, essenzialmente il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Procuratori aggiuntivi al pubblico Ministero o altri uffici di istituzioni nonché gli Agenti di P.S., per le quali loro assicurate per il servizio.

4. La specifica normativa dedicata a particolari categorie e sua applicazione L'art. 4 della citata Legge 694/1974 pone un'altra problematica: "Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiate a seguenti pubblica sicurezza contemplant nei comuni primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 6352, nonché agli ufficiati, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai dispettivi regolamenti militari".

vengono collocata in consultazioni di scienze elettriche e di controllo dei motori;

ancora una volta la Legge 694/1974 si pone quale condizione imprevedibile per l'applicazione del diritto comunitario in materia. Laddove si specifica che l'autorità competente debba autorizzare il trasporto²², che si informi il vettore aereo e che si ottenga il consenso di sicurezza vigente, deve tuttavia essere garantita anche la possibilità di autorizzazione, per le sole armi e munizioni, venute dall'estero, che tutte e tre le condizioni, per le sole armi e munizioni, vengono soddisfatte dalle norme della legge italiana trattata.

Si badi bene che le norme comunitarie fanno sempre salve le Convenzioni internazionali (vengono espresamente citate, tra le altre, quelle di Chicago e Tokyo) e quindi anche in questo caso ad emergere, come ultima analisi, è il principio generale di autorità assoluta del Comandante dell'acromobile.

4.4.1., a condizione che:

- l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto degli articoli in questione
- il veettore aereo sia stato informato in metà al passeggero e agli articoli
- che trasporta prima dell'imbarco dei passeggeri nell'aeromobile;
- si ottenga alle norme di sicurezza vigente. Gli articoli in questione

Commissione europea, con sette anni di ritardo, ha invito emanato il Regolamento UE 1998/2015. Con riguardo al porto di armi, il Regolamento 1998/2015 compie una più pulitare trattazione. Il diritto generico di porto di oggetti proibiti e l'ancor più generica eccezione vengono mitigare. Il punto 4.4.1. stabilisce di fatto l'impossibilità di portare a bordo una serie di oggetti (contenuti nell'Appendice 4/C) tra cui sicuramente le armi (di cui si è detto). «Quo essere prevista un'esenzione in merito al punto 4.4.2 determina, «che la dichiarazione di abbastanza esauriva». Tuttavia, il successivo da un'elencazione pulitale e abbastanza esauriva). Tuttavia, il successivo

- (27) Non solo i magistrati del pubblico ministero credono nella norma del Regolamento dell'U.I.P.S. Spesso i soggetti con qualifica di Pubblica Sicurezza ne hanno costituzionalmente anche di Polizia Giudiziaria, con tutte le conseguenze del caso.
- (28) Si pensi alla possibilità di incriminazione per comodato d'arma comune o da guerra (ex art. 22, Legge 110/1975) e su un eventuale rapporto con la commissione di controllo (ex art. 27). Su cui si potrebbe azzardare, ma tale affermazione necessiterebbe di maggior approfondimento (Adempimenti di un dovere).
- (29) Sì deve essere all'interno di aeromobili così come farebbe intendere il Codice della Navigazione marittima anche la Convenzione di Tokyo.

Per poter risolvere la contoversia appare opportuno trarri si principi anche violazioni di carattere penalistico».

«Gli autori di questo caso del diritto internazionale in materia aeronautica. Uno generali, in questo caso del diritto internazionale in materia aeronautica. Uno dei principi che emerge da tutte le convenzioni internazionali (apreto dal nostro ordinamento giuridico) è l'autorità speciale e assoluta in capo al Comandante dell'aeromobile».

«Gli autori di questo caso indicat la conseguenza dell'arma ad un terzo potrebbe comportare conseguenze soprattutto se non imprescindibile quanto meno strettamente connessa all'autorità detentiva. Non appare superfluo ricordare che per quei di un'arma risulta elemento se non imprescindibile quale per cui il porto sicurezza pubblica, sia in senso preventivo sia repressione» tale per cui il porto hanno autocrazia al porto d'armi per difesa personale senza licenza, sono autocrazia al porto d'armi per difesa personale senza alcuna licenza, si deve che si pone, in questo caso, è particolarmente sensibile. La questione che si pone, in questo caso preventivo su queste categorie di persone. La questione precedente, agegravate dalla possibilità (che le norme italiane prevedono) di alcun controllo preventivo su queste categorie di persone. La parlati di un sermone batenne bandiera struttura con tutte le problematiche, già visto precedente, aggrave della possibilità (che le norme italiane prevedono) di alcun controllo preventivo su queste categorie di persone. La pratica si è posta lungamente il problema soprattutto quando si è

«Gli autori di questo caso indicat la conseguenza dell'arma ad un terzo potrebbe comportare anche di altre armi) senza dover sottostare né alla regolazione e conseguenza che si potrebbe e solo quello relativo all'arma in dotazione, mentre per gli altri si parla di caso di Agenti di P.S. e membri delle F.F.A.A. in servizio, il problema le categorie autorizzate sembrerebbe poter portare liberamente le proprie armi (peraltro nel caso di Agenti di P.S. e membri delle F.F.A.A. in servizio, il problema marcate sulla applicazione delle norme italiane su un aeromobile straniero. Infatti, ancora più difficoltà, le considerazioni già espresse sopra con riguardo alle problemi specifici di cui alla Legge 694 vengano applicate). Tuttavia, vengono alla luce, con la normativa già prevista dall'art. 73 del Regolamento U.I.P.S. che autorizza quelle categorie di persone a portare armi senza licenza (rituis impedire che le norme specifiche sulle applicazioni delle norme italiane su un aeromobile straniero. Infatti,

- (33) E non certo il Paese in cui abbia sede legale la Comitagna acce, in virtù del principio gene-
rale del diritto applicabile all'aeromobile.
- (32) Si ricorda che nel nostro ordinamento giuridico, specificamente dopo la norma costituzionale
del Titolo V del 2001, in virtù della "prima", del diritto comunitario, in presenza di un
norme normative tra norme interne e norme comunitarie direttamente applicabili (qual è un
Regolamento) devono ritenersi le seconde prevalenti e le prime direttamente disapplicate.
- (31) E tale obbligo non appartiene in contrasto con alcuna altra norma costituzionale.
- (30) La cina Convenzione di Tokyo del 1963.

Per altro verso, appare palese l'impossibilità, da parte di un veettore aereo
comunitario, di vietare tout court il porto di armi a bordo di aeromobile, se non
potendo applicare il citato articolo 6 del regolamento 300/2008 (e quindi solo
laddove il diritto interno del Paese di registrazione dell'aeromobile) abbia pre-
visto norme più severe - come in diritto associato) o appelliandosi alla superiore
autorità del Comitante dell'aeromobile.

Competerebbe, in ultima analisi, ancora al Comitante dell'aeromobile
cui agiti altrui articoli della legge.

Il punto 4.4.2 del Regolamento UE 1998/2015.

Dove tuttavia si ritiene che la norma italiana parzialmente contraddiga con
quella comunitaria, specificamente con quella del 2015, l'assenza di qualsiasi pre-
venitiva comunicaione del porto dell'arma di cui all'art. 4, legge 694/1974 cer-
tamente andrebbe a violare le condizioni per far applicare l'eccezione di cui al
titolo 4.4.2 del Regolamento UE 1998/2015.

Si è già in precedenza verificato come la normativa italiana, de facto, si
carica l'applicazione dell'art. 4, legge 694/1974 al veettor comunitario.
Appare qui opportuna una chiiosa sulla normativa comunitaria per veeti-
damentale⁽³⁴⁾.

L'obbligo di sottoscrivere all'autorità del Comitante dell'aeromobile dettava
da una norma internazionale di tipo patrizio⁽³⁵⁾, come tale, da intendersi quale
"norma interposta" tra Costituzione e norme primarie sotoposte qualsiasi
alla copertura costituzionale di cui all'art. 117 comma 1 della nostra Carta fon-
da.

